



Università degli Studi di Messina

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) dell'Università degli Studi di Messina

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni specifiche, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (di seguito C.L.A.) dell'Università degli Studi di Messina, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo.

Art. 2 – Valore strategico del C.L.A.

1. Il C.L.A. è un centro di servizi per la promozione della didattica e della ricerca per lo studio, l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue presso l'Università degli Studi di Messina, aperto a studenti, docenti e utenti esterni, sulla base dei principi statuiti nell'art. 2 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012 e ss. mm. e ii, secondo cui l'Università degli Studi di Messina *“garantisce il libero esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica e promuove il diritto allo studio”* (comma 1) e *“organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari”* (comma 2).
2. Il C.L.A. risponde alle esigenze espresse nello Statuto di Ateneo all'art. 4, comma 1, secondo cui l'Università degli Studi di Messina *“promuove l'insegnamento ed altre attività didattiche in lingua straniera”*.

Art. 3 - Funzioni principali e finalità del C.L.A.

1. Il C.L.A. è un Centro di servizi costituito ai sensi dell'art. 41 dello Statuto di Ateneo nonché dell'art. 30 del vigente Regolamento Generale di Ateneo per svolgere le seguenti attività:
 - a. organizzare corsi di lingue straniere in modalità di *blended learning* o apprendimento misto, per gli studenti dell'Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri;
 - b. promuovere la cultura linguistica nel territorio locale al fine di aumentare una consapevolezza dell'importanza dell'apprendimento delle lingue straniere;
 - c. svolgere attività di ricerca e di sperimentazione in collaborazione con i docenti dell'Ateneo nello studio delle lingue moderne;
 - d. coordinare le attività dei lettori e collaboratori esperti linguistici, presiedendo alla loro selezione e contribuendo alla loro formazione professionale;
 - e. organizzare corsi di aggiornamento per l'insegnamento delle lingue straniere, anche d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- f. produrre testi didattici multimodali originali, da spendere all'interno delle attività del Centro e all'esterno, anche in sinergia con altri centri di ricerca o centri linguistici nel territorio nazionale e internazionale;
 - g. sviluppare sperimentazioni di linguistica teorica e applicata per il costante miglioramento della qualità della didattica e della ricerca;
 - h. facilitare l'apprendimento delle lingue per scopi speciali, anche in contesti extra-universitari, fatte salve le prioritarie esigenze didattiche nell'ambito dell'Ateneo;
 - i. incoraggiare la creazione e lo sviluppo di gruppi di ricerca, nel settore dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue, con altri centri linguistici, università, centri di ricerca e altri enti di alta qualificazione a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - j. sperimentare forme di integrazione fra didattica delle lingue straniere e competenze digitali interculturali, anche tramite lo sviluppo di *software* e *app* per l'apprendimento in modalità asincrona.
2. Il C.L.A., per una migliore razionalizzazione e sostenibilità dei servizi, può operare anche in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, mediante appositi organismi associativi o federati, sulla base di specifici accordi approvati dagli organi collegiali di governo dell'Università.

Art. 4 - Organi del Centro

1. Sono organi del C.L.A.: il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Presidente

1. Il Presidente del CLA è il Rettore o un suo delegato. Il Presidente:
 - a) coordina e indirizza l'attività del Centro e del personale ad esso assegnato;
 - b) presiede e convoca il Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) attua le delibere del Consiglio Direttivo e provvede al necessario coordinamento con gli organi dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo;
 - d) presenta al Consiglio Direttivo la proposta di sviluppo delle attività;
 - e) presenta al Consiglio Direttivo una relazione annuale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti dal Centro che, dopo l'approvazione, viene trasmessa al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - f) è consegnatario dei locali, delle attrezzature e dei materiali assegnati al Centro e ne garantisce la conservazione e la custodia;
 - g) stipula contratti e convenzioni tra il Centro ed istituzioni e soggetti pubblici e privati su delibera del Consiglio Direttivo e previa approvazione degli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - h) stipula contratti per prestazioni conto terzi in conformità al vigente regolamento d'Ateneo in materia, previa delibera del Consiglio Direttivo, il cui relativo tariffario è approvato dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, e ne dà rendiconto nella relazione annuale;
 - i) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Consiglio Direttivo - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è così composto:
 - a. il Presidente;
 - b. tre docenti di I o II fascia provenienti da SSD delle lingue insegnate al C.L.A e/o ritenute strategiche per lo sviluppo delle linee programmatiche delle politiche linguistiche dell'Ateneo;
 - c. un rappresentante dei lettori e CEL.
2. I componenti di cui alla lett. b. del precedente comma sono nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore. Il rappresentante dei lettori e CEL è eletto, al loro interno, dai lettori e dai CEL afferenti al Centro.
3. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 durano in carica un triennio possono essere rinnovati per una sola volta consecutiva.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo - Funzioni

1. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo del Centro.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a. definisce e programma le attività del Centro;
 - b. stabilisce il piano annuale di sviluppo, nonché le richieste di finanziamento da inoltrare ai competenti organi accademici;
 - c. redige il piano annuale di utilizzo delle strutture e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici e delibera sul fabbisogno complessivo del personale;
 - d. fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
 - e. redige una relazione da presentare annualmente al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - f. approva la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati di formazione e consulenza ovvero prestazioni conto terzi, in conformità al vigente regolamento di Ateneo in materia e nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro, e approva il tariffario delle prestazioni da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - g. approva la stipula di contratti e convenzioni negli ambiti di competenza del Centro che comportino lo svolgimento di attività in collaborazione con altri Enti Pubblici e Privati, nonché, l'adesione ad organismi associativi o federati o la partecipazione a fondazioni e consorzi, da sottoporre all'approvazione degli Organi collegiali dell'Ateneo;
 - h. esercita tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro e dà attuazione alle direttive eventualmente impartite dagli Organi di governo dell'Ateneo
3. La convocazione del Consiglio deve essere formulata per iscritto, di norma per via telematica, tramite email, con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza. La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'ora della seduta, nonché dell'ordine del giorno, con l'elencazione analitica degli argomenti da trattare. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessario che intervenga almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta che ha ottenuto

il voto favorevole del Direttore. Il Coordinatore amministrativo del Centro partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.

4. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, con voto consultivo, su invito del Presidente, altri soggetti anche esterni all'Ateneo.
5. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il C.L.A. invita i Consigli di Dipartimento e i Consigli dei Corsi di Laurea eroganti corsi nei quali per la conoscenza della lingua straniera è prevista solo l'idoneità, a trasmettere al C.L.A., entro il 31 marzo, le proprie esigenze didattiche e le proposte per l'anno accademico successivo.
6. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo definisce il piano di attività didattica del C.L.A., redatto sulla base delle necessità ed esigenze prospettate. Nel piano viene indicata l'utilizzazione delle strutture del C.L.A. e dei lettori e collaboratori esperti linguistici dell'Ateneo.

Art. 8 – Organizzazione amministrativa

1. Il C.L.A. si avvale del personale tecnico-amministrativo e del personale dei lettori e dei CEL ad esso assegnato nonché del personale a contratto assunto per specifiche esigenze nel rispetto delle norme vigenti in materia. L'attività amministrativa del Centro è organizzata da un Coordinatore Amministrativo, designato dal Direttore Generale dell'Ateneo che potrà delegare allo stesso la gestione del personale tecnico-amministrativo afferente al Centro nonché ulteriori funzioni.
2. L'attività didattica presso il C.L.A. può essere svolta anche dal personale docente dell'Ateneo in base ad una programmazione specifica concordata tra il Centro e i Dipartimenti.

Art. 9 - Sede e risorse

1. Il Centro Linguistico di Ateneo ha la sede principale a Messina nei locali ad esso assegnati e può disporre di poli decentrati, anche a carattere temporaneo, per fornire servizi linguistici in tali sedi.
2. Il Centro dispone di personale tecnico-amministrativo, di beni mobili e delle attrezzature ad esso assegnate nella fase di istituzione e di quelle acquisite per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Centro dispone delle risorse economico-finanziarie assegnate dall'Università, acquisite da terzi (pubblici o privati) o derivanti dalle sue attività. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 10 - Norma di rinvio e transitoria

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Messina.